



## **Decreto Dirigenziale n. 129 del 02/07/2013**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA INCI. FLEX S.R.L. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FISCIANO, LOCALITA' MANDRIZZO N. 2, ZONA INDUSTRIALE.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- che la Ditta INCI. FLEX S.R.L., è titolare dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.D. n. 112 del 06.06.2011, rilasciata ai sensi dell'art. 269, comma 8, ed art. 275, comma 2, del D.Lgs 152/06, per l'impianto ubicato nel Comune di Fisciano, Località Mandrizzo n. 2, Zona Industriale, per l'attività di produzione di cliché in polimero per stampa su film, carta e cartone;

- che in data 17.02.2012 prot. 123551, la succitata Ditta INCI. FLEX S.R.L., con sede legale nel Comune di Nocera Superiore, Via San Pietro n. 155, Legale Rappresentante sig Vincenzo Consalvo, nato a Nocera Inferiore il 04.06.1974, ha presentato istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269, comma 8, modifica impianto, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di produzione di cliché, per il medesimo impianto ubicato nel Comune di Fisciano, Località Mandrizzo n. 2, Zona Industriale;

- che in data 21.02.2013 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, conclusasi con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di documentazione integrativa;

- che in data 19.03.2013, prot. 201191, la Ditta ha inviato la documentazione integrativa chiesta nella seduta del 21.02.2013 della Conferenza di Servizi;

- che in data 26.03.2013 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, che esaminata la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 19.03.2013, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con le prescrizioni di seguito riportate:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;
- stabilire che prima della comunicazione di "messa in esercizio" dell'impianto la Ditta si munisca del certificato di agibilità dell'opificio;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;  
 b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;  
 c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (g/h)
E1	Lavaggio ed essiccazione lastre	SOV totali di cui	10,32	61,92
		Tricloroetilene	7,74	46,44
		Tricloroetilene	2,58	15,48
		Come COT totale	2,79	16,74
E2	Elettrodeposizione di rame e cromo	Cromo VI(come Cr)	0,410	1,64
		Cromo III(come Cr)	0,0037	0,01
		Rame (come Cu)	1,00	4,00
		Acido solforico	8,0	32,0
Emissioni diffuse	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	
E3	Lavaggio lastre	SOV	4,24	
E4	Depuratore acque	Emissione ad inquinamento scarsamente rilevante, Art. 272 Comma 2 All. IV parte I Lett. p		

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 26.03.2013, con nota del 27.03.2013 prot. 223337 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che in data 09.04.2013, prot. 254344, è stata acquisita la dichiarazione della Ditta, che la sede legale e la sede operativa sono entrambe nel Comune di Fisciano, Via Mandrizzo n. 2, Zona Industriale, a rettifica di quanto riportato sul certificato camerale allegato all'istanza del 17.02.2012, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 10.05.2013, prot. 330823, ha trasmesso l'attestazione del versamento di € 818,75 effettuato dalla Ditta INCI. FLEX S.R.L., a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

**VISTO:**

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

**DECRETA**

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta INCI. FLEX S.R.L., con sede legale ed impianto in Località Mandrizzo n. 2, Zona Industriale, nel Comune di Fisciano, Legale Rappresentante sig Vincenzo Consalvo, nato a Nocera Inferiore il 04.06.1974, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8, modifica impianto, D.Lgs. 152/06, per l'attività di produzione di cichè, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;

6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

9) di **stabilire che prima della comunicazione di "messa in esercizio" dell'impianto la Ditta si munisca del certificato di agibilità dell'opificio;**

- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;

- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno;

- di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera,

- nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta INCI. FLEX S.R.L., dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
  - di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta INCI. FLEX S.R.L., all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Fisciano ;
  - di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dr Antonio SETARO